



Ministero dell'Università e della Ricerca

)

➤ **SEZ: SECONDA. Misure organizzative e di prevenzione dei rischi da diffusione del virus Covid-19.**

In considerazione dell'attuale situazione sanitaria, gli Atenei devono assicurare, nell'ambito dell'organizzazione logistica della prova di ammissione, l'adozione di tutte le necessarie cautele e le prescritte misure di contenimento ai sensi delle vigenti disposizioni dai rischi da diffusione del virus Covid-19, al fine garantire lo svolgimento in piena sicurezza delle attività connesse alle prove per i corsi di laurea ad accesso programmato nazionale.



Ministero dell'Università e della Ricerca

A tal proposito, ferma restando la specificità dei contesti ambientali di riferimento e nel rispetto dell'autonomia istituzionale degli Atenei, per quanto non indicato nelle presenti linee guida, si rinvia alle disposizioni attualmente adottate in materia dai competenti organismi statali e regionali.

1. Gli atenei, in coerenza con le disposizioni normative vigenti nonché con il D.P.C.M. 2 marzo 2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17), ed, in particolare l'allegato 18 recante: “Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l'anno accademico 2020/21”; **con il D.L. del 23 luglio 2021 n. 105 art. 3 lett.i), con il D.L. 6 agosto 2021 n. 11 art. 1**, assicurano e adottano le misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, nonché semplici regole per l'utenza per lo svolgimento delle prove ad accesso programmato nazionale in sicurezza rispetto all'attuale situazione epidemiologica.

2. Le indicazioni di seguito fornite hanno carattere generale e mirano ad esplicitare la coerenza con le misure essenziali al contenimento dell'epidemia. Le medesime mirano a guidare gli atenei laddove non risultino già delineate da parte degli stessi misure idonee ed equivalenti atte ad assicurare efficacemente la prevenzione del rischio del contagio:

A) compatibilmente con le caratteristiche strutturali dei locali, le Università interessate organizzano l'arrivo dei candidati per l'identificazione, prevedendo, altresì, **percorsi dedicati di ingresso e di uscita**, chiaramente identificati con opportuna segnaletica di “*Ingresso*” e “*Uscita*”, in modo da **prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita**;

B) in collaborazione con il servizio di Protezione civile locale, gli Atenei coordinano le modalità di ingresso e uscita dei candidati e di tutte le altre persone ivi presenti nonché il flusso e deflusso ordinato verso e da i locali della prova in modo da garantire il rispetto delle misure di distanziamento;

B1) all'interno dei locali della prova:

- prevedono una gestione degli oggetti personali consegnati all'ingresso dai candidati in modo che non vi siano contatti e contaminazioni tra oggetti appartenenti a persone diverse e non vengano a contatto con il personale addetto al ritiro ed alla riconsegna a fine prova o che in modo fortuito non avvengano scambi degli oggetti tra candidati cui non appartengano; le procedure di riconsegna avverranno osservandosi le prescrizioni di distanziamento e dell'uso della mascherina da parte dei candidati e del personale addetto;
- prevedono, nei locali della prova, misure per il corretto afflusso e deflusso su sensi alternati, sia in fase di assegnazione del posto, sia durante la consegna della scheda anagrafica che del modulo risposte, oltre che in uscita dai locali della prova e per ogni percorso che il candidato debba fare ogni volta che lasci giustificatamente la propria postazione;
- prevedono un corretto ed ordinato uso degli ascensori laddove sia previsto che i candidati possano o debbano accedervi;
- prevedono l'uso della mascherina al momento dell'allontanamento dal proprio posto per consegna del materiale concorsuale, per le comunicazioni con i commissari, per le firme delle comunicazioni messe a verbale, nel caso di necessità dell'uso dei servizi igienici e simili evenienze che comportino l'allontanamento dalla propria postazione.



Ministero dell'Università e della Ricerca

C) assicurano la sanificazione ed una pulizia approfondita dei locali destinati all'effettuazione delle prove compreso ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare;

D) rendono disponibili **prodotti igienizzanti** (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e per tutti i soggetti ivi presenti in più punti degli ambienti utilizzati (nei pressi delle postazioni e candidati) e, in particolare, per l'accesso ai locali destinati allo svolgimento della prova per permettere l'igiene frequente delle mani nei locali destinati ai servizi igienici;

E) assicurano **distanziamento fisico in posizione seduta di almeno un metro, in tutte le direzioni, tra i candidati (con disposizione "a scacchiera"); nonché di due metri tra la postazione riservata alla Commissione d'aula e tutte le postazioni adibite all'espletamento delle operazioni relative alla prova ed alla riconsegna dei materiali da parte del candidato e le postazioni dei candidati**, sorvegliando le corrette modalità di consegna da parte dei candidati; tra le postazioni dei candidati e tutte le altre postazioni è bene assicurare il maggior spazio possibile per evitare fortuiti contatti fisici dovuti alla troppo ravvicinata disposizione delle diverse postazioni.

F) garantiscono nella **postazione dedicata alla sottoscrizione della scheda anagrafica**, munita quest'ultima di penna o penne nere, la **presenza di prodotti per l'igienizzazione delle mani** assicurando, inoltre, che ciascun candidato, dopo l'utilizzo della penna, provveda ad utilizzare la soluzione idroalcolica; in alternativa, è possibile adottare penne mono uso;

G) assicurano **l'accesso, sia fuori dai locali interessati sia all'interno, esclusivamente a soggetti muniti di mascherina FFP2**. Nel caso in cui i soggetti predetti ne risultino privi, gli Atenei provvedono a munirsi di un numero sufficiente di mascherine FFP2 da distribuire ai candidati ed al personale che ne risulti sprovvisto;

H) pubblicano ad uso di ciascun candidato, prima della data di espletamento della prova, l'avviso di **convocazione** alla prova (giorno, luogo, orario ed indirizzo della sede di svolgimento del test) che possa essere stampato dal candidato e che attribuisca, in caso di assembramento, **precedenza di accesso ai mezzi pubblici** per il giorno dell'esame.

La convocazione, resa disponibile ai candidati tramite avviso sul sito, rispetto agli orari di identificazione dei medesimi, potrà anche prevedere che i candidati siano divisi per scaglioni a lettere alfabetiche al fine di evitare assembramenti in unica fascia oraria, qualora gli iscritti fossero in numero tale da consigliare lo scaglionamento.

I) garantiscono l'accesso esclusivamente ai candidati senza la presenza, anche al di fuori dei locali adibiti allo svolgimento della prova, di accompagnatori e/o altre persone fatta eccezione per gli accompagnatori previsti per i candidati con invalidità, disabilità e con diagnosi di DSA. (i quali, se autorizzati all'ingresso in aula ad es. tutor messi a disposizione dall'Ateneo per gli ausili ai candidati che lo richiedano, debbono presentare l'autocertificazione e gli allegati di cui al punto J che segue).

J) pubblicano sul proprio sito istituzionale, prima della data di svolgimento della prova il modello di autocertificazione (*cf. Allegato 1,2 e 3*) inerente lo stato di salute che dovrà essere compilato e firmato dal candidato e consegnato ai responsabili di ateneo che procedono all'identificazione o ad altro responsabile addetto per conto dell'Ateneo; il modello di dichiarazione sul contagio Covid sarà reso disponibile sia nell'area riservata dei candidati in University che nel sito web di ogni ateneo.

K) prendono in consegna la suindicata dichiarazione nella quale in candidato è tenuto ad attestare quanto in essa contenuto, esibendo i relativi allegati.

Nel caso in cui per il candidato sussista una condizione opposta a quelle contenute nel modulo, lo stesso non potrà accedere ai locali adibiti allo svolgimento della prova e non potrà sostenere il test;



Ministero dell'Università e della Ricerca

L) acquisiscono per il **personale di vigilanza, per ciascun componente della commissione d'aula nonché per qualsiasi altro soggetto autorizzato, prima di accedere ai locali adibiti allo svolgimento della prova, la suindicata dichiarazione esibendo i relativi allegati e presentando alla verifica i certificati verdi elettronici** (cfr. Allegato 1, 2 e 3); ove il candidato non abbia un certificato con QR Code, (tampone) il certificato andrà verificato manualmente per il rispetto delle 48 ore antecedenti il giorno della prova. **TUTTE LE VERIFICHE (ELETTRONICHE E NON) VANNO ANNOTATE ACCANTO AL NOME DEL CANDIDATO AL MOMENTO DELL'ARRIVO.**

Nel caso in cui sussista per le persone da ultimo indicate (personale di Ateneo) una condizione opposta a quelle soprariportate, le stesse dovranno essere sostituite nell'incarico secondo quanto previsto dall'Ateneo; nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile o di contagio dovesse manifestarsi successivamente al conferimento dell'incarico e prima della data di svolgimento del test, i soggetti interessati non dovranno presentarsi, comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della commissione al fine di avviare le procedure di sostituzione nelle forme previste;

M) si adoperano affinché gli ambienti destinati allo svolgimento delle prove di ammissione siano sufficientemente ampi da garantire l'adeguato **distanziamento tra i candidati**; l'assetto dei posti a sedere destinati alla **commissione d'aula** dovrà garantire un **distanziamento** dalle postazioni dei candidati – anche in considerazione dello spazio di movimento – **di almeno due metri.**

N) assicurano un ricambio d'aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova favorendo, ove possibile, l'aerazione naturale;

Relativamente agli impianti di condizionamento si rimanda alle specifiche indicazione del documento Rapporto ISS COVID-19 n. 5 del 21 aprile 2020 disponibile nel link di seguito riportato: https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID19+n.+5_2020+REV.pdf/2d27068f-6306-94ea-47e8-0539f0119b91?t=1588146889381e (o alle successive aggiornate);

O) si adoperano affinché i candidati, i componenti della commissione d'aula, tutto il personale di vigilanza nonché qualsiasi soggetto a qualsiasi titolo presente, indossino per **Pintera permanenza la mascherina in dotazione (non sono ammesse mascherine non filtranti o di comunità)**;

P) mettono a disposizione, per i soggetti che dovessero risultare sprovvisti, le predette mascherine;

Q) prevedono un ambiente dedicato all'accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti della commissione d'aula, personale di vigilanza) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell'arrivo dell'assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell'autorità sanitaria locale. Per tali attività, gli Atenei si coordineranno con il personale della Protezione civile presente durante lo svolgimento della prova;

R) allertano i gruppi locali della protezione civile, le prefetture competenti e le forze di pubblica sicurezza, come di consueto, procurando che gli agenti siano presenti agli ingressi ed alle uscite per verificare e imporre il rispetto delle prescrizioni da parte dei candidati; provvedono a far intervenire prontamente le suddette forze, se si creino disordini o tafferugli o capannelli in caso di inosservanza delle misure adottate ed in aperta violazione delle medesime, mediante condotte non consentite, per la verbalizzazione dell'accaduto e l'eventuale irrogazione di sanzioni; ogni qualvolta un candidato non rispetti intenzionalmente le regole di prevenzione, creando un concreto rischio di pericolo a sé e/o ad altri, si potrà provvedere all'eventuale allontanamento, previa identificazione, dai locali della prova, mediante verbalizzazione del fatto;

S) allertano la polizia municipale per sorvegliare il traffico dei mezzi automobilistici privati e di trasporto pubblico nei pressi dei locali concorsuali durante l'arrivo e la partenza dei candidati, onde evitare affollamenti.



Ministero dell'Università e della Ricerca

T) coinvolgono, ove reputato necessario negli specifici contesti, le autorità sanitarie locali sia per il dettaglio delle misure da adottare negli specifici contesti, sia per il controllo dell'applicazione di tali misure.

4. Delle predette misure di prevenzione e protezione di cui al presente paragrafo o delle misure equivalenti adottate, gli Atenei assicureranno adeguata ed efficace comunicazione ai candidati mediante **pubblicazione sul proprio sito internet nonché su supporto fisico ben visibile all'ingresso dei locali** utilizzati per lo svolgimento dei test nonché ai principali ambienti di svolgimento delle prove di ammissione entro dieci giorni antecedenti l'inizio delle prove stesse.

Le suddette misure di prevenzione e contenimento del rischio di contagio da covid 19 qui raccomandate sono a carattere generale e omogeneo, in osservanza della normativa vigente.

Come già precisato, resta salva la facoltà degli atenei di adottare misure equivalenti e/o ulteriori che garantiscano la medesima prevenzione e il medesimo contenimento del rischio, fermo restando l'obbligo di mascherina per tutti i soggetti presenti e di adeguato distanziamento tra candidati e tra candidati e componenti di commissione e personale addetto e di vigilanza in aula, oltre che di adeguata igienizzazione personale e di sanificazione degli ambienti.

Per quegli atenei che si avvalgono di locali messi a disposizione degli Enti fiera e simili, valgono le conformi misure di prevenzione e sicurezza adottate da questi ultimi oltre alle misure eventuali ed ulteriori adottate dagli atenei.

SEZ.TERZA. Adempimenti dei candidati e del personale di ateneo in conformità all'art. 3 del decreto legge 23 luglio 2021 n.105 (che rimanda all'art. 9 del D.L. del 22 aprile 2021 n.22 conv. in legge n. 87/2021 ove sono disciplinate le cd certificazioni verdi COVID-19).

Articolo 9 - Certificazioni verdi COVID-19

(Decreto-legge 52/21 come convertito dalla legge n. 87, 17 giugno 2021)

1. Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni:

a) **certificazioni verdi COVID-19**: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;

b) **vaccinazione**: le vaccinazioni anti- SARS-CoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;

c) **test molecolare**: test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isoterma mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute;

d) **test antigenico rapido**: test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute;

e) **Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC)** per l'emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo realizzato, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e gestito dalla stessa società per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma.



Ministero dell'Università e della Ricerca

2. Le certificazioni verdi COVID-19 ((attestano)) una delle seguenti condizioni:

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

3. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera a) ha una **validità di nove mesi** a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata automaticamente all'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo. **La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale**, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. (modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto-legge 105/21 - ndr)

4. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera b), ha una **validità di sei mesi** a far data dall'avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera b), ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, informato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per impazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, nonché dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

5. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera c) ha una validità di **quarantotto ore dall'esecuzione del test** ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, informato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) ed), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 10, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi del comma 2 riportano i dati indicati nelle analoghe certificazioni rilasciate secondo le indicazioni dei diversi servizi sanitari regionali.

6-bis. L'interessato ha diritto di chiedere il rilascio di una nuova certificazione verde COVID-19 se i dati personali riportati nella certificazione non sono, o non sono più, esatti o aggiornati, ovvero se la certificazione non è più a sua disposizione.

6-ter. Le informazioni contenute nelle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 2, comprese le informazioni in formato digitale, sono accessibili alle persone con disabilità e sono riportate, in formato leggibile, in italiano e in inglese.

7. Coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono richiedere la certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa.

8. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

(vedi modifica apportata dal DL 73/21, articolo 34, comma 9 bis, lettera b), come convertito dalla legge 106/21 - ndr)



Ministero dell'Università e della Ricerca

9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 sono applicabili in ambito nazionale fino alla data di entrata in vigore degli atti delegati per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione all'interno dell'Unione Europea durante la pandemia di COVID-19, che abiliteranno l'attivazione della Piattaforma nazionale-DGC. I predetti atti delegati disciplinano anche i trattamenti dei dati raccolti sulla base del presente decreto. (modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto-legge 105/21 –

Art. 1 co. 6, del decreto legge del 6 agosto 2021 n. 111.

6. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-bis e' inserito il seguente:

"ART. 9-ter

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)

1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, **tutto il personale** scolastico del sistema nazionale di istruzione e **universitario**, nonche' **gli studenti universitari**, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2".

I candidati devono:

- accedere all'area concorsuale solo uno per volta;
- igienizzarsi frequentemente le mani con il gel contenuto negli appositi dosatori all'ingresso;
- dotarsi e indossare, dal momento dell'accesso sino all'uscita, mascherine FFP2 che coprano correttamente le vie aeree (bocca e naso), anche messe (di tipo FFP2) a disposizione degli stessi (ai candidati) dall'amministrazione. Non è in nessun caso consentito l'uso di mascherine facciali non filtranti e mascherine di comunità in possesso dei medesimi candidati;
- presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio, salvo motivate situazioni eccezionali. In tal caso i candidati utilizzeranno un sacco o un contenitore in cui deporre il bagaglio, da appoggiare, chiuso e lontano dalle postazioni, secondo le istruzioni ricevute dal personale addetto;
- presentare una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, per attestare l'assenza di qualsiasi sintomo riconducibile al COVID-19 (secondo il modulo di dichiarazione reperibile) e il fatto di non essere sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19. A tal fine, i candidati utilizzano il modulo ministeriale, disponibile nella pagina University o del sito web di Ateneo, dedicata alla procedura;
- non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: – temperatura superiore a 37,5°C e brividi; difficoltà respiratoria di recente comparsa; perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); mal di gola, tosse, raffreddore, brividi diarrea, congiuntivite, mal di testa o, comunque, di tipo influenzale;
- non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;



Ministero dell'Università e della Ricerca

- presentare un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove. La prescrizione non si applica a coloro che abbiano già completato il percorso vaccinale per il COVID 19 e che presentino relativo certificato vaccinale non più vecchio di nove mesi dal completamento del ciclo o certificato di una prima dose o monodose di vaccino da almeno 15 giorni o certificato che siano guariti dal Covid da non più di sei mesi;
- non consumare alimenti, tranne bevande in dotazione.

Qualora la temperatura corporea, rilevata, il giorno della prova, dai candidati medesimi (o dal personale di Ateneo o dell'Ente organizzatore) risulti superiore ai 37,5 C°, il candidato non potrà accedere all'area concorsuale né dichiarare il contrario nell'autocertificazione e il personale addetto alla vigilanza dovrà accompagnarlo in un'apposita area dedicata all'isolamento e dovrà tempestivamente avvertire le autorità sanitarie competenti, nonché le forze dell'ordine in caso di rifiuto. Il candidato è tenuto, comunque, a informare immediatamente i commissari del concorso ed il personale di vigilanza della presenza di qualsiasi sintomo similinfluenzale, anche durante l'espletamento prova scritta, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza (almeno due metri) dalle persone presenti.

Nel caso in cui una o più delle sopra riportate condizioni non dovesse essere soddisfatta ovvero in caso di rifiuto a produrre l'autodichiarazione, i candidati non potranno essere ammessi all'interno dell'area concorsuale.

IL CANDIDATO E' TENUTO A PRESENTARE LA CD "AUTOCERTIFICAZIONE" COMPILATA E FIRMATA ED ESIBIRE LA CERTIFICAZIONE VERDE PER LA VERIFICA.

Qualora il candidato non presenti autocertificazione compilata né certificazione verde cartacea né elettronica o essa risulti scaduta, non potrà accedere e dopo l'identificazione ne verrà redatto attestato sintetico di esclusione che è opportuno formulare in anticipo in modo da dover solo inserire i dati del candidato.

Identificazione e ingresso in aula

I candidati, ammessi all'area concorsuale, saranno poi invitati dal personale di assistenza a raggiungere, opportunamente distanziati e in base alla segnaletica orizzontale e verticale, le postazioni di identificazione. Prioritariamente vanno identificati le donne in stato di gravidanza, i candidati con disabilità e i candidati richiedenti tempi aggiuntivi.

Presso le postazioni di identificazione dovranno essere resi disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico. Gli operatori dovranno invitare i candidati a procedere all'igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale.

Successivamente i candidati verranno invitati ad accedere all'aula dove si svolge la prova e ad occupare una postazione, rispettando la distanza di 1 metro in tutte le direzioni (con disposizione "a scacchiera"), preventivamente determinata.

I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno:

- rimanere seduti per tutto il periodo che precede la prova, durante e al termine dello svolgimento della stessa finché non saranno autorizzati all'uscita;
- durante l'orario d'esame, sarà permesso l'allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili;



Ministero dell'Università e della Ricerca

- indossare obbligatoriamente la mascherina FFP2 messa a disposizione dalla amministrazione organizzatrice;
- non consumare alimenti ad eccezione delle bevande di cui i candidati si devono munire preventivamente.

Personale addetto al rispetto delle misure

Tutte le misure di sicurezza sopra riportate dovranno essere fatte rispettare dal personale incaricato, che dovrà inoltre assicurare che non si creino assembramenti durante le operazioni connesse all'espletamento della prova.

Il personale di assistenza e di supporto dovrà altresì provvedere a regolamentare il flusso di accesso e d'uscita dall'area concorsuale, assicurando il rispetto della distanza di almeno un metro, adottando misure idonee a evitare assembramenti, e apposite misure per le donne in stato di gravidanza, per i candidati diversamente abili e per coloro i quali necessitano tempi aggiuntivi sulla base della normativa vigente. È sempre obbligatorio il rispetto del distanziamento interpersonale, al quale si potrà derogare esclusivamente per motivi di soccorso e sicurezza.

SEZ. QUARTA. VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI

ART. 3. Co. 4, D.L. del 23 luglio 2021 n. 105.

4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 [co 1 lett.i) concorsi pubblici] sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

ART. 13 DPCM del 17 giugno 2021

Verifica delle certificazioni verdi COVID-19

emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC

1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:

a) **i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni;**

b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;

c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;

d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;

e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;



Ministero dell'Università e della Ricerca

f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.

4. L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei verificatori di cui al comma 2, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità'.

5. L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma.

6. Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche di cui al presente articolo è svolto dai soggetti di cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Si ricorda che il green pass, sotto forma di **QR Code**, può essere **scansionato solo con l'app Verifica C19, unico strumento ritenuto idoneo** dal Garante per la Protezione dei Dati Personali a garantire da un lato la **validità** della certificazione e dall'altro la **protezione dei dati personali** degli interessati, in conformità con i principi stabiliti dal **Regolamento Europeo 679/2016** in materia di protezione dei dati personali ed in particolare al **principio di minimizzazione**.

Il soggetto verificatore vedrà solamente:

- il **nome** e il **cognome** del soggetto che presenta il pass (che dovrà essere **confermato da un documento di riconoscimento**)
- una **spunta verde** in caso di **validità del certificato**,
- o una **croce rossa** nel caso di **certificato non valido perché scaduto**.

Non sono indicati altri dati, in particolare **non vengono fornite informazioni circa le condizioni sulla base delle quali il pass è stato rilasciato** (se si è fatto il vaccino e quale, se si è guariti dal Covid o se si è effettuato un tampone), o altre generalità riferite all'interessato. Nessun dato viene registrato o memorizzato.

Della verifica avvenuta (e dell'identificazione del candidato), si deve procedere all'annotazione su supporto cartaceo custodito dall'Ateneo.

Anche il certificato verde cartaceo consente la verifica tramite lettura del QR code.

Posto che il D.L. n. 105 non prevede che non si operino verifiche, occorre scansionare il QR code sia sul certificato cartaceo che su quello scaricato su cellulare.

La sua versione va costantemente aggiornata al giorno della prova mediante collegamento alla rete internet.

In caso di difficoltà di lettura dei dati, si consiglia di collegarsi in internet per scaricare la versione aggiornata al momento della verifica.

TUTTE LE VERIFICHE POSITIVE E NEGATIVE (ELETTRONICHE E NON) VANNO ANNOTATE ACCANTO AL NOME DEL CANDIDATO AL MOMENTO DELL'ARRIVO.

Coloro che non abbiano alcuna certificazione non possono accedere, (non supplisce l'autocertificazione) allo stesso modo di coloro per cui risulti, alla verifica, certificazione non valida.

Si rammenta che le forze dell'ordine possono fare controlli e ispezioni a posteriori, per cui occorre la massima attenzione nelle annotazioni circa la verifica per evitare errori materiali.

Green pass, come funziona l'app VerificaC19.



Ministero dell'Università e della Ricerca

La app VerificaC19 può essere utilizzata solo dai soggetti "verificatori", ovvero chi è deputato al controllo delle certificazioni verdi COVID-19: coloro che erogano servizi per fruire dei quali è prescritto il possesso della certificazione, organizzatori di eventi ed attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso della medesima certificazione e pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni.

Il processo di utilizzo della app di verifica si articola, in particolare, nelle seguenti fasi: il verificatore richiede la certificazione all'interessato, il quale mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo). La app legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo di autenticità tramite la verifica della firma digitale e poi mostra graficamente al verificatore l'effettiva autenticità e validità della certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario e l'identificativo univoco della stessa. L'intestatario, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dalla app. Tutti i dati sensibili contenuti nel green pass non saranno memorizzati dalla app nel rispetto della privacy.

Come avviene la verifica.

1 - La Certificazione è richiesta dal verificatore all'interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).

2 - L'App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.

3 - L'App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.

4 - L'App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa.

L'interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'App.

5 - Funziona anche off line quindi senza connessione internet, **anche se è necessario il collegamento internet una volta al giorno per controllare eventuali aggiornamenti o nuove funzionalità.**

6 - Non consente di memorizzare informazioni sensibili nel dispositivo

7- Permette di verificare anche il certificato Verde europeo EU DIGITAL COVID CERTIFICATE emesso da altri Paesi.

Come si usa la app Verifica C19?

Per il controllo di autenticità del Green Pass gli step sono i seguenti:

1- Alla richiesta del verificatore l'interessato mostra il QR code (in formato digitale oppure cartaceo).

2 - L'app VerificaC19 scansiona il QR Code e ottenute le informazioni può dare i 3 seguenti risultati:

- schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;
- schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia;
- schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura. In questo caso possono verificarsi le seguenti ipotesi

* Certificazione verde Covid-19 non autentica.

"Certificazione non ancora valida" vuol dire che non è ancora cominciata la validità della certificazione.

* "Errore di lettura Qr code, oppure non è una certificazione verde Covid-19", può significare un errore di lettura da parte dell'app VerificaC19 per problemi di luce o inquadratura.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Certificazione non valida”, vuol dire che si tratta di un QR code che non rispetta le specifiche europee dell'Eu Digital Covid Certificate.

Per problemi tecnici di funzionamento a chi ci si può rivolgere? In caso di malfunzionamento nella scansione delle certificazioni verdi Covid-19 è consigliabile disinstallare e riscaricare l'applicazione. Se i problemi dovessero persistere, è possibile chiamare il numero verde 800.91.24.91 che risponde tutti i giorni dalle 8 alle 20 e l'indirizzo e-mail cittadini@dgc.gov.it. Sul sito dgc.gov.it è consultabile la sezione “Informazioni per gli operatori”.

Quali dati contiene il QR? La lettura del QR code non rivela l'evento sanitario che genera la certificazione (tampone, vaccino o guarigione).

Chi sono gli operatori che possono verificare la Certificazione.

- * I pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni.
- * Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 8 della legge 15 luglio 2009, n.94.
- * I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
- * Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
- * I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

[Circolare del Ministero della Salute 28 giugno 2021 \(Manuale d'uso per i verificatori VerifierApp “VerificaC19”\): apre una nuova finestra](#)

SEZ. QUINTA. INFORMAZIONI PER IL CANDIDATO.

Come e quando può essere rilasciato in Green Pass.

Lo possono ottenere:

- coloro che hanno ricevuto la prima dose di vaccino (si riceve dopo 15 giorni dalla somministrazione)
- coloro che hanno effettuato un test negativo effettuato nelle 48 ore precedenti;
- coloro che possiedono un certificato vaccinale (servono due dosi in Europa)
- coloro che possono dimostrare di essere guariti dal Covid.

Il **Ministero della Salute** rilascia la [Certificazione verde COVID-19 \(c.d. green pass\)](#) sulla base dei dati trasmessi dalle **Regioni e Province Autonome** relativi alla vaccinazione, alla negatività al test o alla guarigione dal COVID-19. La certificazione è emessa in formato digitale stampabile. Si potrà ricevere una notifica o un avviso via email o via SMS che il certificato è pronto.

Come ottenere il green pass?

Si può visualizzare, scaricare e stampare il Certificato attraverso le seguenti piattaforme digitali:

- tramite [Tessera Sanitaria](#) o [identità digitale \(Spid/Cie\)](#)
- Scaricando [AppImmuni: apre una nuova finestra](#) o [App IO: apre una nuova finestra](#)



Ministero dell'Università e della Ricerca

- Dal sito del **Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale**, accendendo mediante il proprio speed.

Per chi non dispone di strumenti digitali.

Chi non dispone di strumenti digitali (computer o smartphone) potrà rivolgersi al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o in farmacia per il recupero della propria Certificazione verde COVID-19.

Per un periodo transitorio le documentazioni attestanti l'avvenuta vaccinazione, la guarigione dall'infezione o l'esito negativo di un test molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti avranno la stessa validità della Certificazione verde COVID-19 / *EU digital COVID certificate*.

Informazioni sul comportamento da tenere nei locali concorsuali.

I candidati devono:

- accedere all'area concorsuale solo uno per volta;
- igienizzarsi frequentemente le mani con il gel contenuto negli appositi dosatori all'ingresso;
- dotarsi e indossare, dal momento dell'accesso sino all'uscita, mascherine FFP2 che coprano correttamente le vie aeree (bocca e naso), anche messe (di tipo FFP2) a disposizione degli stessi (ai candidati) dall'amministrazione. Non è in nessun caso consentito l'uso di mascherine facciali non filtranti e mascherine di comunità in possesso dei medesimi candidati;
- presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio, salvo motivate situazioni eccezionali. In tal caso i candidati utilizzeranno un sacco o un contenitore in cui deporre il bagaglio, da appoggiare, chiuso e lontano dalle postazioni, secondo le istruzioni ricevute dal personale addetto;
- presentare una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, per attestare l'assenza di qualsiasi sintomo riconducibile al COVID-19 e il fatto di non essere sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 nonché il possesso di una delle certificazioni verdi. A tal fine, i candidati utilizzano il modulo ministeriale, disponibile nella pagina University o del sito web di Ateneo, dedicata alla procedura;
- non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: – temperatura superiore a 37,5°C e brividi; difficoltà respiratoria di recente comparsa; perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); mal di gola, tosse, raffreddore, brividi, diarrea, congiuntivite, mal di testa o, comunque, di tipo influenzale;
- non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
- presentare un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove. La prescrizione non si applica a coloro che abbiano già completato il percorso vaccinale per il COVID 19 e che presentino relativo certificato vaccinale non più vecchio di nove mesi dal completamento del ciclo o certificato di una prima dose o monodose di vaccino effettuata da almeno 15 giorni o certificato che siano guariti dal Covid da non più di sei mesi;
- non consumare alimenti, (salvo necessità comprovata da certificazioni mediche) tranne bevande in dotazione.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Qualora la temperatura corporea, rilevata, il giorno della prova, dai candidati medesimi, (o dal personale di Ateneo o dell'Ente organizzatore) risulti superiore ai 37,5 C°, il candidato non potrà accedere all'area concorsuale né dichiarare il contrario nell'autocertificazione e il personale addetto alla vigilanza dovrà accompagnarlo in un'apposita area dedicata all'isolamento e dovrà tempestivamente avvertire le autorità sanitarie competenti, nonché le forze dell'ordine in caso di rifiuto. Il candidato è tenuto, comunque, a informare immediatamente i commissari del concorso ed il personale di vigilanza della presenza di qualsiasi sintomo similinfluenzale, anche durante l'espletamento prova scritta, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza (almeno due metri) dalle persone presenti.

Nel caso in cui una o più delle sopra riportate condizioni non dovesse essere soddisfatta ovvero in caso di rifiuto a produrre l'autodichiarazione o di compilarla in ogni sua parte, i candidati non potranno essere ammessi all'interno dell'area concorsuale.

Qualora il candidato non abbia con sé la certificazione verde in formato cartaceo né quella in formato elettronico, (su proprio dispositivo mobile) non potrà accedere ai locali concorsuali e della esclusione dal concorso si darà atto con dichiarazione di esclusione a firma del personale incaricato.